



**Ordinanza
sui provvedimenti per combattere
il coronavirus (COVID-19)
nel settore del traffico internazionale viaggiatori
(Ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico
internazionale viaggiatori)
(Diplomatici)**

Modifica del 12 agosto 2020

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori del 2 luglio 2020¹ è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 1 lett. b n. 4

¹ Sono esentate dall'obbligo di quarantena di cui all'articolo 2 le persone che:

- b. svolgono un'attività assolutamente necessaria per mantenere:
 - 4. le relazioni diplomatiche e consolari della Svizzera;

II

La presente ordinanza entra in vigore il 15 agosto 2020 alle ore 00.00².

12 agosto 2020

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

¹ RS **818.101.27**

² Pubblicazione urgente del 12 agosto 2020 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).

